



•ALERT•

20 FEBBRAIO 2020

GLI ASSETTI ADEGUATI NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

COSA SONO

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rappresenta il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire la gestione efficiente dell'impresa.

In particolare:

- il profilo organizzativo attiene alle direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato a profili aventi un appropriato livello di competenza e poi effettivamente esercitato in modo estremamente consapevole, informato e professionale. Occorrerà quindi che tali direttive e procedure assicurino una definizione chiara e precisa dei ruoli e delle responsabilità interne all'impresa, nonché specifici ed efficaci **flussi informativi all'interno degli organi, tra gli organi e tra gli organi e le funzioni di controllo**;
- il profilo amministrativo attiene a quell'insieme di regole volte a garantire l'ordinato svolgimento delle singole fasi delle attività aziendali e, infine,
- il profilo contabile attiene alla regolare tenuta della contabilità sociale e alle procedure e norme per la rilevazione dei fatti di gestione.

CHI È TENUTO

Il Nuovo Codice della Crisi, riscrivendo l'art. 2086 c.c., ha esteso a tutti gli imprenditori collettivi l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa da impiegare anche (ma non solo) al fine della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il concetto di adeguatezza della struttura organizzativa era stato introdotto dal T.U.F. nell'ambito dei doveri di vigilanza del collegio sindacale di società quotate.



Successivamente, la riforma del diritto societario del 2003 ne aveva ampliato l'ambito di applicazione anche a tutte le s.p.a., riferendosi, anche nella terminologia adottata, specificamente all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Nuovo Codice della Crisi completa quindi un percorso che, attraverso l'evoluzione della legislazione in materia di società azionarie, passando per la normativa sulla responsabilità degli enti amministrativi (D.Lgs. 231/2001) e le discipline di settore (bancario e assicurativo e delle società a partecipazione pubblica), ha infine riconosciuto come **principio di carattere generale di corretta gestione** quello dell'adeguatezza degli assetti organizzativi.

E, infatti, il nuovo art. 2086 c.c. si applica, senza distinzioni, a qualunque imprenditore che operi in forma societaria o collettiva: rientrano quindi nel novero delle realtà coinvolte persino le più semplici, tra cui quelle non commerciali, le piccole imprese e le agricole, finanche gli enti del terzo settore.

Non solo, il Nuovo Codice della Crisi interviene anche con riferimento all'imprenditore individuale, al quale viene chiesta l'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, nonché l'assunzione di quelle iniziative che si rendano necessarie per farvi fronte.



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Alla luce delle novità introdotte, è dunque **indispensabile** che tutte le società provvedano ad adeguare l'organizzazione della propria impresa, affinché sia assicurata anche la tempestiva rilevazione della crisi. In particolare, sono *in primis* gli **amministratori** a doversi attivare per **istituire o integrare gli assetti organizzativi, curandone (se delegati) e valutandone (se deleganti) l'adeguatezza su base continuativa** alla luce sia dell'operatività aziendale che del contesto in cui la stessa impresa opera, nonché per monitorare la continuità aziendale adoperandosi per il superamento della crisi. Ne deriva **una responsabilità diretta degli amministratori per l'omessa o inadeguata istituzione di tali assetti.**

I sindaci e revisori sono invece tenuti a effettuare una **verifica di "secondo grado"** sull'attività dell'organo amministrativo di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto e di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (e non quindi sugli atti di gestione da questo posti in essere), nonché a **segnalare internamente all'organo amministrativo l'emersione di fondati indizi della crisi ed esternamente all'OCRI** in caso di inerzia o inefficienza degli amministratori nell'affrontare la crisi medesima. La tempestiva e rapida segnalazione da parte degli organi di controllo societari, ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Crisi, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori.

COSA FARE

Poiché la norma richiede che l'assetto organizzativo da adottare sia **adeguato** alle dimensioni dell'impresa e alla

natura dell'attività svolta, la sua conformazione dovrà necessariamente essere costruita e valutata caso per caso. Si rende dunque necessario che **tale assetto venga riflesso e delineato in una procedura o regolamento interno creato e adottato *ad hoc*** sulla base delle concrete specificità della singola impresa.

Occorrerà quindi definire:

- i processi aziendali, intesi come l'insieme delle attività poste in essere con ordine logico e una sequenza temporale ben definita per il raggiungimento di un obiettivo specifico;
- le procedure aziendali intese come regole da seguire per lo svolgimento, durante i processi, di determinate attività;
- le procedure che garantiscono la corretta registrazione delle informazioni aziendali all'interno del sistema informativo;
- le mansioni aziendali e le responsabilità;
- l'esistenza e l'adeguatezza della reportistica predisposta per i vari livelli di responsabilità;
- i ruoli ricoperti dalle risorse interne;
- le modalità con cui viene selezionato il personale a cui attribuire un ruolo specifico;
- l'esistenza di misure che consentano l'assunzione di personale in possesso dei requisiti professionali e delle competenze necessarie allo svolgimento della propria funzione;
- il monitoraggio del sistema aziendale di *Information Technology*.

Con specifico riferimento alla finalità degli assetti alla rilevazione tempestiva della crisi, occorrerà che vengano previsti:

- la predisposizione del piano di tesoreria, indispensabile al fine di monitorare la sostenibilità dei debiti in chiave prospettica, vale a dire per l'intero arco temporale del piano;
- un sistema di aggiornamento tempestivo della contabilità;
- la predisposizione di budget e documenti previsionali;
- la predisposizione di sistemi di monitoraggio patrimoniale, economico e finanziario idonei a verificare la sussistenza delle condizioni che consentano la prosecuzione.

CONSIGLI OPERATIVI

In conseguenza delle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Crisi, la gestione dell'impresa viene arricchita di nuovi obblighi organizzativi (che non possono e non devono rimanere sul piano della mera previsione formale) e di segnalazione, dovendo l'imprenditore non soltanto costituire concretamente una struttura di gestione e organizzativa coerente con le dimensioni e con il tipo di attività che svolge, ma anche adeguata a monitorarne lo svolgimento.

Non è dunque più ragionevole pensare che l'attività imprenditoriale di qualunque dimensione essa sia possa essere gestita senza la struttura organizzativa adeguata richiesta dalla legge. È necessario un radicale cambio di mentalità, una evoluzione da una gestione di tipo tradizionale,

attuata prevalentemente secondo le esigenze del momento, a una gestione di tipo programmato mediante adeguati sistemi di pianificazione e di controllo interno, anche nella prospettiva di individuare rapidamente e denunciare le situazioni di crisi. Non si intravede, in futuro, un modo di fare impresa diverso da quello, ordinato, programmato e strutturato richiesto dal legislatore perché, come innanzi annunciato, le imprese che non vi si atterrano sono destinate a essere rapidamente individuate attraverso i sistemi di controllo esterno introdotti dal Codice della Crisi.

Tutti gli operatori sono quindi chiamati ad adeguarsi senza indugio alla nuova normativa, preferibilmente adottando regolamenti interni, non solo a causa delle gravi responsabilità collegate, ma soprattutto al fine di godere dei benefici che inevitabilmente conseguiranno a una organizzazione ordinata e programmata.

CONTATTI

Angela Petrosillo

angela.petrosillo@lcalex.it

Sara Consoli

sara.consoli@lcalex.it

